



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante: "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 282, in data 13 giugno 2017, recante " Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto dirigenziale n.1323, in data 8 marzo 2012, con il quale è stata concessa alla Società SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.14-Pomezia (RM), l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento sia in modalità stazionaria;

VISTO il decreto dirigenziale n.2430, in data 3 maggio 2013, con il quale è stata concessa alla Società SINTEL Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" a una

versione con una nuova telecamera mod. UI-2240SE-M-GL, prodotta dalla Società IDS, e due nuovi fari a infrarosso mod. VCT6, prodotti dalla Società Gardasoft Vision LTD;

VISTO il decreto dirigenziale n.260, in data 20 gennaio 2014, con il quale è stata concessa alla Società Sintel Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" a una versione che prevede la possibilità di rendere opzionale la ripresa video che è attivata in parallelo all'acquisizione dei fotogrammi che documentano l'infrazione, dell'adozione dell'unità di conteggio del radar priva del frontalino di modo che le informazioni sono tutte concentrate sul monitor touch screen di Scout Speed, dell'introduzione della modalità MC (Moving Closing) che permette di selezionare lo scenario operativo, urbano o extraurbano, ottimizzando i tempi di acquisizione delle immagini anche in situazioni di velocità basse in ambito urbano;

VISTO il decreto dirigenziale n.3553, in data 14 giugno 2016, con il quale è stata concessa alla Società Sintel Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" a una versione in cui è stata sostituita la precedente telecamera prodotta dalla Società IDS mod. UI-2240SE-M-GL, uscita di produzione, con una nuova telecamera prodotta dalla Società AVT mod. Prosilica GT 2750;

VISTA la nota in data 1° ottobre 2019, con la quale la Società Sintel Italia S.p.A. ha chiesto l'estensione dell'approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" a una versione con una nuova unità di controllo denominato "SCOUT SPEED FIXED";

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla Società Sintel Italia S.p.A. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il dispositivo già approvato, costituendone un miglioramento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

## **D E C R E T A**

### *Articolo 1 – Approvazione*

1. L'approvazione, concessa con decreto dirigenziale n.1323 dell'8 marzo 2012, al rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento sia in modalità stazionaria denominato "SCOUT SPEED", prodotto dalla Società Sintel Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.14-Pomezia (RM), è estesa alla versione con una nuova unità di controllo denominata "SCOUT SPEED FIXED".

### *Articolo 2 - Installazione ed esercizio*

1. Le condizioni d'installazione e di utilizzo dei sistemi "SCOUT SPEED FIXED" devono corrispondere a quanto riportato nel Manuale Utente v.5 dell'11 febbraio 2019, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione approvata.

2. Nel caso di eventuali condizioni d'installazione differenti da quelle individuate nel Manuale Utente v.5, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto dell'approvazione.
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il sistema "SCOUT SPEED FIXED" sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

### *Articolo 3 - Produzione e commercializzazione*

1. I sistemi SCOUT SPEED FIXED che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero.
2. I sistemi SCOUT SPEED FIXED che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n.1323 dell'8 marzo 2012, del decreto n. 2430 del 3 maggio 2013, del decreto n.260 del 20 gennaio 2014, del decreto n.3553 del 14 giugno 2016 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema SCOUT SPEED FIXED in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I sistemi SCOUT SPEED FIXED che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale Utente v.5, dell'11 febbraio 2019, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giovanni Lanati